



# La tutela dei consumatori e il ruolo di Acquirente Unico

Intervento del Dott. Nando Pasquali al Convegno  
Federconsumatori

Roma, 20 settembre 2005

- Interventi normativi a definizione del ruolo di Acquirente Unico
- Struttura attuale del mercato elettrico
- Tutela dei consumatori nella fornitura di energia elettrica
- Le attività di Acquirente Unico
- Sviluppi futuri di Acquirente Unico

- Interventi normativi a definizione del ruolo di Acquirente Unico
- Struttura attuale del mercato elettrico
- Tutela dei consumatori nella fornitura di energia elettrica
- Le attività di Acquirente Unico
- Sviluppi futuri di Acquirente Unico

“Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”

- Affermazione del principio che l’instaurazione del mercato interno dell’energia debba avvenire in modo **progressivo** al fine di consentire all’industria di adeguarsi in modo flessibile e composto al suo nuovo contesto e per tener conto delle diverse condizioni di partenza dei mercati
- Dall’esigenza di conciliare concorrenzialità del mercato e obblighi di servizio pubblico si prevede che gli Stati Membri possano imporre alle imprese che operano nel settore obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, la regolarità, la qualità e il prezzo della fornitura

Legge 24 aprile 1999 n. 128 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria per il 1995 - 1997” (art. 36 “Norme per il mercato dell’energia elettrica”)

- Affermazione del principio che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del **servizio pubblico**, l’universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l’applicazione al mercato dei clienti vincolati di una **tariffa unica nazionale** e l’istituzione dell’ **Acquirente unico** al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica

Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani) “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”

- Viene prevista un’apertura graduale del mercato della domanda, determinando la compresenza di un mercato libero e di un mercato vincolato
- Conseguentemente, anche sulla base delle indicazioni della Legge n. 128/99, viene sancita la costituzione di “Acquirente Unico S.p.A.” quale società che “stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la **disponibilità della capacità produttiva** di energia elettrica necessaria e la **fornitura di energia elettrica** in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario” (articolo 4)

Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani) "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"

Si prevede inoltre che:

- Acquirente Unico sia istituito in società per azioni dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, società a capitale interamente pubblico, e che il Gestore della Rete possa in seguito cedere quote azionarie di Acquirente Unico a soggetti operanti nel settore della distribuzione, con un massimo del 10% per lo stesso distributore
- il Ministro delle attività produttive definisca gli indirizzi a cui Acquirente Unico si attiene nell'attività di approvvigionamento al fine di garantire l'offerta di energia elettrica al mercato vincolato

Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani) "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"

... si prevede inoltre che:

- Acquirente Unico formuli le previsioni della domanda e sulla base di queste stipuli contratti di approvvigionamento secondo procedure trasparenti e non discriminatorie
- L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas stabilisca le direttive sulla base delle quali Acquirente Unico stipuli contratti vendita con i distributori a condizioni non discriminatorie, consentendo l'applicazione della tariffa unica nazionale e assicurando l'equilibrio del proprio bilancio

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003  
"Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura  
dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi  
dell'articolo 4, comma 8, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.  
79, e direttive alla medesima società"


- A decorrere dal 1° gennaio 2004, Acquirente Unico assume la **titolarità** delle funzioni di **garante** della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
- Da tale data Acquirente Unico è anche **responsabile della previsione** della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato ed effettua detta previsione tenendo conto anche dei clienti finali idonei che hanno esercitato la facoltà di rimanere transitoriamente nel mercato vincolato

- Per assicurare la copertura della domanda di energia elettrica, Acquirente Unico:
  - stipula **contratti di compravendita** di energia elettrica (c.d. “contratti bilaterali”), al di fuori della Borsa Elettrica, per una quantità non superiore al 25% della previsione della domanda complessiva annua del mercato vincolato;
  - partecipa alle procedure di **assegnazione della capacità** di trasporto per l'**importazione** di energia elettrica;
  - partecipa alle procedure per l'**assegnazione di capacità** produttiva per l'acquisto, dal GRTN, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, co. 12, del D. Lgs. n. 79/99 (energia “CIP 6”);
  - si approvvigiona in **Borsa**, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e quantità (c.d. “contratti differenziali”);
  - acquisisce tutta l'energia elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997.

Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”


- Previsione di una ulteriore e definitiva apertura del mercato della domanda: si dispone infatti che dal 1° luglio 2004 siano idonei tutti i clienti non domestici e che dal 1° luglio 2007 tutti i clienti indistintamente possano accedere al libero mercato
- Misura di tutela per i clienti che dopo la totale apertura non sono pronti ad affrontare le complessità del libero mercato: si prevede che, anche dopo il 1° luglio 2007, Acquirente Unico continui a rifornire quei clienti vincolati che, divenuti idonei, non recedono dal preesistente contratto di fornitura


- Interventi normativi a definizione del ruolo di Acquirente Unico
- **Struttura attuale del mercato elettrico**
- Tutela dei consumatori nella fornitura di energia elettrica
- Le attività di Acquirente Unico
- Sviluppi futuri di Acquirente Unico



Proprietà azionaria







Mercato vincolato

Variazione percent. 2005/2004 = - 2,6%

- Interventi normativi a definizione del ruolo di Acquirente Unico
- Struttura attuale del mercato elettrico
- Tutela dei consumatori nella fornitura di energia elettrica
- Le attività di Acquirente Unico
- Sviluppi futuri di Acquirente Unico

- La domanda di energia elettrica è caratterizzata da una forte resistenza al cambiamento del fornitore.
- Il fenomeno di resistenza a tale cambiamento determina vantaggi per le imprese distributrici locali, scoraggiando l'entrata di nuovi operatori e quindi la competizione e la correlata discesa dei prezzi.

### ➤ Da parte dei consumatori:

- l'inerzia al cambiamento è inversamente proporzionale all'entità dei consumi
- difficoltà a prevedere i propri consumi e la loro distribuzione temporale
- difficoltà ad individuare le condizioni di fornitura più convenienti che si stanno già profilando (si pensi al caso della telefonia fissa e alla miriade di complesse opzioni tariffarie che scoraggiano gli utenti al cambiamento)

### ➤ Da parte delle imprese:

- Il costo di "cattura" del cliente (essenzialmente di informazione) a carico delle imprese fornitrici, soprattutto quando il volume scambiato è al di sotto di una certa soglia, comporta oneri superiori ai vantaggi
- la "fidelizzazione" dell'utente risulta più facile per le imprese distributrici cui esso è allacciato. Ciò spesso vincola l'utente alla società di vendita appartenente allo stesso gruppo societario dell'impresa distributtrice che lo rifornisce

Un esempio eloquente di resistenza al cambiamento di fornitore si è avuto nel settore del gas naturale (completamente liberalizzato a partire dal 1° gennaio 2003)

- Acquirente Unico, agendo come “aggregatore” della domanda di quei consumatori che singolarmente hanno un basso potere contrattuale e grazie alle economie di scala derivanti dalla contrattazione di elevati volumi di energia, può ottenere condizioni di fornitura molto più economiche minimizzando, al contempo, gli oneri di sbilanciamento
- Inoltre Acquirente Unico, attraverso le proprie modalità di approvvigionamento che, nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività devono essere trasparenti e non discriminatorie, mette in competizione i diversi operatori presenti sul mercato dando così impulso alla concorrenza.

- Dal 1 luglio 2004, in seguito all'ultimo abbassamento della soglia di idoneità stabilito dalla legge 239/04 sono idonei tutti i clienti non domestici ovvero tutti i clienti che possiedono una partita IVA.
- A partire da tale data il numero stimato di clienti "potenzialmente idonei" è di circa 8.000.000. Di questi, come illustrato nella tabella, solo lo 0,025% (ad agosto 2005), ha cambiato fornitore.

<b>Evoluzione dell'effettivo numero di clienti finali passati al mercato libero (dati riferiti ai maggiori Distributori, circa il 95% del mercato)</b>	
<b>Periodo</b>	<b>Clienti totali passati al mercato libero</b>
1' bimestre 2004	<b>82.647</b>
2' bimestre 2004	<b>95.029</b>
3' bimestre 2004	<b>101.590</b>
4' bimestre 2004	<b>106.693</b>
5' bimestre 2004	<b>112.407</b>
6' bimestre 2004	<b>119.189</b>
1' bimestre 2005	<b>141.185</b>
2' bimestre 2005	<b>157.825</b>
3' bimestre 2005	<b>179.884</b>
4' bimestre 2005	<b>205.599</b>

- La condizione di partenza del processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano vede la presenza di un'impresa monopolista pubblica verticalmente integrata e di altri gruppi industriali, molti dei quali attivi sia nella produzione che nella distribuzione
- Alle società del settore è stata imposta una separazione delle attività solo a livello contabile o societario



Le imprese distributrici, in qualità di fornitrici del mercato vincolato, non avrebbero avuto interesse ad acquistare nel modo più efficiente l'energia elettrica, ma sarebbero state indotte a contrattualizzare la fornitura all'interno del proprio gruppo

Anche per i suddetti motivi il decreto legislativo 79/99 ha previsto l'istituzione di un Soggetto pubblico indipendente che si interpone fra la produzione e la distribuzione e che ha come unico obiettivo la minimizzazione dei costi di approvvigionamento.

- Interventi normativi a definizione del ruolo di Acquirente Unico
- Struttura attuale del mercato elettrico
- Tutela dei consumatori nella fornitura di energia elettrica
- Le attività di Acquirente Unico
- Sviluppi futuri di Acquirente Unico

# Acquisti di energia elettrica di Acquirente Unico nel 2004 (GWh)



<b>Tipologie di acquisto</b>	<b>Gennaio Marzo</b>	<b>Aprile Dicembre</b>	<b>Totale (GWh)</b>
Import annuale	1.346	3.341	4.686
Import pluriennale	(1)3.040	11.429	14.469
Import delibera AEEG n. 85/04		849	849
Contratti bilaterali fisici		30.321	30.321
Energia extramaglia		9	9
Energia da impianti minori (D.Lgs. 387/03)		22	22
Cip 6 in banda	1.921	5.809	7.730
Cip 6 non assegnabile	4.310	11.949	16.258
Energia in ambito STOVE	33.739		33.739
<b>Totale acquisti fuori Borsa</b>	<b>44.356</b>	<b>63.729</b>	<b>108.083</b>
Acquisti sul MGP		62.155	62.155
di cui			
Coperti con contratti differenziali (CfD)		38.356	38.356
Non coperti da CfD		23.759	23.759
<b>Totale</b>	<b>44.356</b>	<b>125.844</b>	<b>170.198</b>

(1) Per il 1° trimestre 2004, l'energia da contratti pluriennali è stata gestita, anche in termini economici, da Enel SpA

# Acquisti di energia elettrica di Acquirente Unico nel 2005 (GWh) - Previsione



Aggiornamento al 05/09/05

<b>Tipologie di acquisto</b>	<b>Totale (GWh)</b>
Import annuale	4.085
Import pluriennale	14.172,3
Import delibera AEEG n. 85/04	3.286
Energia delibera AEEG n. 34/05 extramaglia	4.312,1 16,9
<b>totale</b>	<b>25.872</b>
Acquisti sul MGP	39.870,1
di cui	
Contratti differenziali	20.323,2
CIP 6 (contratti differenziale con il GRTN)	114.274,3
Acquisti senza copertura dal rischio di prezzo	5.272,6
sbilanciamento	710,2
<b>Totale</b>	<b>166.452,7</b>

# Andamento dei costi di Acquirente Unico 2004/2005 (€/MWh)

Confronto con l'indice base della tariffa amministrata dall'AEEG



	<b>PGn PUNTUALE (*)</b>	<b>PREZZO AU</b>
<b>2004 (**)</b>	$60,73 \text{ (€/MWh)} + CV 2,00 \text{ (€/MWh)} =$ <b>62,73 (€/MWh)</b>	<b>56,23 (€/MWh)</b>
<b>2005 (***)</b>	$67,77 \text{ (€/MWh)} + CV 2,35 \text{ (€/MWh)} =$ <b>70,12 (€/MWh)</b>	<b>64,63 (€/MWh)</b>

(\*) Calcolato su profilo di prelievo AU

(\*\*) Periodo aprile-dicembre 2004

(\*\*\*) Periodo gennaio-luglio 2005

- Interventi normativi a definizione del ruolo di Acquirente Unico
- Struttura attuale del mercato elettrico
- Tutela dei consumatori nella fornitura di energia elettrica
- Le attività di Acquirente Unico
- Sviluppi futuri di Acquirente Unico

Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la Direttiva 96/92/CE

- Affermazione del principio di assicurare elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare, i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, anche le piccole imprese, nel senso di garantire a costoro gli standard qualitativi propri del servizio pubblico soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e tariffe ragionevoli del servizio
- Riconoscimento del diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli e tutela dei clienti vulnerabili: definizione del **servizio universale**
- Previsione della figura di un **"fornitore di ultima istanza"** per garantire la fornitura del servizio universale

### Legge 18 aprile 2005 n. 62 Legge Comunitaria 2004

- Delega al Governo ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (art. 15, comma 1)
- Rispetto dei tempi previsti dalla direttiva comunitaria per l'apertura del mercato della domanda e predisposizione di idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza (art. 15, comma 1, lettera a))

- Dopo il 1° luglio 2007, sulla base di quanto previsto sia dalla direttiva 2003/54/CE che dalla Legge comunitaria 62/05, si dovranno predisporre misure di tutela per i piccoli consumatori
- Come già illustrato problemi legati alla struttura del mercato dell'offerta (integrazione verticale dei maggiori operatori) e problemi legati alla natura della domanda di energia elettrica (bassa elasticità della domanda, resistenza al cambiamento del fornitore,...) rendono necessaria tale funzione

- Acquirente Unico potrebbe quindi continuare a svolgere il proprio ruolo e acquisire anche altre funzioni correlate alle misure di tutela dei piccoli consumatori quali il Fornitore di Ultima Istanza, che subentra nei casi di fallimento del fornitore di mercato, o il Fornitore Standard che garantisce una fornitura a prezzo definito, nei casi in cui il consumatore non è in grado di trovare un'offerta più vantaggiosa nel libero mercato (funzione prevista nella direttiva 2003/54/CE)
- L'istituzione di tali figure è stata ampiamente adottata negli Stati Uniti, negli Stati dove la liberalizzazione è stata portata a compimento

## Il patrimonio di Acquirente Unico

- Il know how
- Le competenze
- I sistemi informativi
- I sistemi operativi